REGOLAMENTO (CEE) N. 2514/79 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2840/78 relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2840/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine [1], ha sospeso, con certe limitazioni d'applicazione, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per i comandi idraulici di posizionamento e di bloccaggio con dispositivi di controllo associati (hydroloks); che questo prodotto è stato classificato nella sottovoce ex 94.01 B della tariffa doganale comune; che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito a livello della Commissione, ha deciso all'unanimità che tale prodotto deve essere classificato nella sottovoce ex 84.59 E della tariffa doganale comune; che inoltre nel frattempo è stato costatato che gli hydroloks vengono importati anche in parti staccate; che di conseguenza di allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2840/78 devono essere modificati in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2840/78 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I la voce 94.01 della tariffa doganale comune, colonne da 1 a 4, è soppressa e le colonne 2, 3 e 4 della voce 84.59 della tariffa doganale comune sono completate come segue:

« — Comandi idraulici di posizionamento e bloccaggio con dispositivi di controllo associato (hydroloks) e loro parti	0 %	Ogni tipo di aeroplano »

2. Nell'allegato II la sottovoce ex 94.01 B della tariffa doganale comune, colonne da 1 a 5, è soppressa e le colonne da 2 a 5, della voce 84.59 della tariffa doganale comune sono completate come segue:

« — Comandi idraulici di posizionamento e di bloccaggio con dispositivi di controllo associati (hydroloks) e loro parti	0 %	0 %	Ogni tipo di aeroplano »

[1] GU n. L 337 del 4. 12. 1978, pag. 1.

3. Nell'allegato III la voce 94.01 della tariffa doganale comune, colonne da 1 a 5, è soppressa ed è inserita la seguente voce della tariffa doganale comune :

« 84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo : ex E. altri : — Comandi idraulici di posizionamento e di bloccaggio con dispositivi di controllo associati (hydroloks) e loro parti	0 %	Ogni tipo di aeroplano	— »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS